

# Al Tfr maturato si applica la clausola di salvaguardia in vigore ancora oggi

## Tassazione separata

**Norma mai abrogata: nella liquidazione prevale l'imposta più favorevole**

**Emanuele Mugnaini**

Al trattamento di fine rapporto (Tfr) maturato si applica la clausola di salvaguardia ancora in vigore, non essendovi stata alcuna abrogazione implicita. Così si è espressa la Cgt di primo grado di Milano con la sentenza 2561/5/2024 (presidente Chiaro, relatore Botteri).

Un contribuente aveva richiesto il rimborso delle somme versate in eccesso a titolo di maggiore aliquota applicata sul Tfr per l'anno d'imposta 2018, basandosi sulla clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 1 comma 9 della legge 296/2006. Tale clausola, in sede di tassazione separata dei redditi - tra i quali è compreso il Tfr in virtù dell'articolo 17, comma 1 lettera a) del Tuir - permette l'applicazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, laddove più favorevoli.

L'ufficio, replicando al ricorso presentato a seguito del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso, affermava come la clausola di salvaguardia non fosse più applicabile in quanto implicitamente abrogata poiché limitativa dell'articolo 19 del Tuir che prescrive una diversa modalità di liquidazione dell'imposta sul Tfr.

La Corte meneghina ha ritenuto infondata l'eccezione dell'ufficio poiché la presunta abrogazione non è mai stata formalmente approvata. Dal testo della legge di Stabilità 2013,

che inizialmente la prevedeva, era stato infatti eliminato ogni riferimento all'abrogazione, mantenendo così la clausola pienamente vigente. Di conseguenza, l'agenzia delle Entrate avrebbe dovuto applicarla in sede di liquidazione dell'imposta sul Tfr erogato al contribuente.

Le conclusioni della Corte, sebbene non adeguatamente esplicitate, sono condivisibili e si inseriscono nel solco della giurisprudenza di merito (Ct Lombardia 1114/2022 e, recentemente, Cgt Pavia 220/2/2024).

L'articolo 17 del Tuir individua i redditi soggetti a tassazione separata, tra i quali figura il Tfr, mentre l'articolo 19 ne indica le modalità di tassazione. Non vi è pertanto alcuna interferenza da parte della clausola di salvaguardia, la quale si limita a indicare le aliquote e gli scaglioni di reddito applicabili per conteggiare le imposte dovute, a seconda della maggiore convenienza per il contribuente.

Inoltre, la stessa agenzia delle Entrate, nei propri documenti di prassi (circolare n.13/E/2007), afferma che in tema delle imposte dovute sul Tfr applicabile dal 2007, gli uffici sono tenuti a operare un confronto per verificare quale sia la tassazione più favorevole. Pertanto, l'amministrazione finanziaria è obbligata ad applicare tale clausola in sede di liquidazione delle imposte conformemente al dettato normativo, nonostante eventuali proposte legislative di abrogazione non approvate.

La questione ha trovato comunque una sua naturale soluzione con la finanziaria 2022 (legge 234/2021) che, modificando aliquote e scaglioni di reddito in senso favorevole al contribuente, ha reso più rari i casi in cui l'applicazione della clausola in questione si rende necessaria.